

La riforma dei delitti contro la persona
Reati contro l'inviolabilità del domicilio, la tutela della vita privata e dei segreti, la libertà e la
personalità informatica

Reati contro il diritto alla riservatezza

S. Fiore

Sezione I - I reati contro la riservatezza della vita privata

Art.

Violazione di domicilio

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in altri luoghi non aperti al pubblico e stabilmente destinati dal titolare allo svolgimento di atti della vita privata, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da (sei mesi a due anni).

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da (uno a quattro anni), e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o ricorre ad altra forma di intimidazione.

Art.

Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da (uno a quattro anni).

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge la pena è della reclusione fino a (un anno).

Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art.

Interferenze illecite nella vita privata

Chiunque, mediante l'uso di strumenti di captazione, registrazione o trasmissione audiovisiva, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 o in altri luoghi privati destinati, anche temporaneamente, ad assicurare la intimità ed escludere i terzi, è punito con la reclusione da (sei mesi a due anni).

La pena è della reclusione da (uno a tre anni) se il colpevole invia, consegna, cede, pubblica, diffonde mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico o rende comunque accessibile a terzi, anche mediante condivisione, riproduzione, messa a disposizione in rete le notizie o le immagini indicate nella prima parte.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi:

- 1) essendosi procurato le notizie o immagini indicate nella prima parte con modalità clandestine o fraudolente diverse da quelle previste nel primo comma, le invia, consegna, cede, pubblica, diffonde mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico o le rende comunque accessibili a terzi, anche mediante condivisione, riproduzione, messa a disposizione in rete;
- 2) avendo ricevuto o comunque acquisito le notizie o immagini indicate commi precedenti le invia,

consegna, cede, pubblica, diffonde mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico o le rende comunque accessibili a terzi, anche mediante condivisione, riproduzione, messa a disposizione in rete.

La pena per i reati di cui ai commi 2 e 3 è della reclusione da (un anno e sei mesi a quattro anni) se le notizie o le immagini attengono alla sfera sessuale o la loro conoscenza è idonea a ledere la reputazione della persona a cui si riferisce.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se taluno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato; in questi casi la pena è della reclusione da (uno a quattro anni) per i fatti previsti ai commi 1, 2 e 3 e da (due a cinque anni) per quello previsto al comma 4.

Art.

Rivelazione o diffusione di riprese e registrazioni fraudolente

Chiunque rivela, diffonde con qualsiasi mezzo o rende comunque accessibile a terzi, in tutto od in parte, anche mediante condivisione, riproduzione, messa a disposizione in rete, riprese video o registrazioni audio, fraudolentemente effettuate, di incontri privati o di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolti in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione (fino a 2 anni).

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto a qualsiasi titolo le riprese o le registrazioni di cui al primo comma, le rivela, diffonde con qualsiasi mezzo o rende comunque accessibile a terzi, in tutto od in parte, anche mediante condivisione, riproduzione, messa a disposizione in rete.

La pena è della reclusione (da uno a tre anni) se il fatto risulta concretamente idoneo a ledere l'altrui dignità o reputazione.

Ai fini dell'applicazione di questo articolo non rientra nella condotta di rivelazione l'utilizzazione delle riprese o delle registrazioni di cui ai commi precedenti in un procedimento amministrativo o giudiziario, quando essa risulta funzionale all'esercizio del diritto di difesa o alla tutela dei propri diritti o interessi legittimi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Sezione II - I reati contro la riservatezza delle comunicazioni

Art.

Violazione della riservatezza, disponibilità ed integrità delle comunicazioni.

Chiunque, mediante l'uso di strumenti di intercettazione, captazione, registrazione o altro mezzo fraudolento, si procura o acquisisce il contenuto di comunicazioni, che abbiano carattere riservato e natura personale, a lui non dirette o comunque a lui non rese disponibili da chi ha diritto di disporne ovvero sottrae alla disponibilità dei legittimi destinatari tali contenuti o li distrugge è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da (sei mesi a due anni).

La pena è della reclusione da (uno a tre anni) se il colpevole rivela, diffonde o rende comunque accessibile a terzi, anche mediante condivisione, riproduzione, messa a disposizione in rete, in tutto od in parte il contenuto delle comunicazioni di cui al precedente comma.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena prevista nel comma precedente soggiace: 1) chi avendo acquisito o ricevuto a qualsiasi titolo il contenuto delle comunicazioni indicate ai commi precedenti lo rivela, diffonde o rende comunque accessibile a terzi, anche mediante condivisione, riproduzione, messa a disposizione in rete, in tutto od in parte.

2) chi forma falsamente o altera il contenuto di una comunicazione tra quelle di cui al primo comma, qualora ne faccia uso o lascia che altri ne faccia uso al fine di trarne profitto per sé o per altri o di cagionare un danno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, tuttavia si procede d'ufficio se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizi.

Art.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche (o telegrafiche)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare o impedire comunicazioni tra altre persone, installa o fa installare apparati, strumenti, programmi informatici in modo idoneo a realizzare tale scopo è punito con la reclusione (fino a un anno).

Norme comuni

Art.

Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se taluno dei reati previsti in questa sezione è commesso:

- 1) dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio abusando dei poteri o in violazione di doveri inerenti alla funzione svolta;
- 2) da chi svolge anche abusivamente la professione di investigatore privato;
- 3) da chi, in ragione dell'incarico, dell'attività, del servizio svolti ha accesso alle comunicazioni altrui o è addetto alla loro conservazione o protezione.

Art.

Comunicazioni

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per comunicazioni s'intendono quelle epistolari, telegrafiche, telefoniche, informatiche ovvero effettuate con ogni mezzo o tecnica di trasmissione a distanza, compresa la condivisione, riproduzione o messa a disposizione di dati in rete, che rappresentino scritti, voci, suoni, immagini anche in movimento o altri contenuti che abbiano valore comunicativo fra persone fisiche o giuridiche.